

Di seguito viene fornito il quadro riassuntivo delle prescrizioni da seguire durante l'esercizio dell'attività venatoria all'interno dei SITI RETE NATURA 2000 (SIC - Siti di Interesse Comunitari; ZPS - Zone di Protezione Speciale), previste nella DGR 1147 del 16/07/2018.

### **MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE DEI SIC E DELLE ZPS DELL'EMILIA-ROMAGNA REGOLAMENTAZIONI COGENTI IN TUTTI I SITI DELLA RETE NATURA 2000 IN REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**In tutti i siti Natura 2000 (SIC e ZPS) durante l'attività venatoria vanno rispettati i divieti e gli obblighi di seguito elencati:**

E' vietato esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art.9, paragrafo 1, lettera c). della direttiva n.79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n.2009/147/CE.

È vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di: Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*) e Pernice Bianca (*Lagopus mutus*).

E' vietato catturare o uccidere, in data antecedente al 1 ottobre, esemplari appartenenti alle specie di: Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e Porciglione (*Rallus aquaticus*).

È obbligatorio contenere il numero dei cani utilizzati durante le braccate entro il numero di 12 esemplari nello svolgimento della caccia del cinghiale.

È vietato allevare e introdurre in libertà Anseriformi in tutte le zone umide, ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici.

È vietato utilizzare fucili carichi con munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali quali: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne.

È vietato esercitare l'attività venatoria, dopo le ore 14,30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.

È vietato esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di 2 giornate alla settimana con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata come da calendario venatorio regionale. Il calendario venatorio regionale vigente individua tali giornate nel giovedì e nella domenica.

**Nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena non ci sono ZPS in territorio cacciabile**

**OLTRE AGLI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I SITI NATURA 2000 SOPRA ELENCATI, DI SEGUITO VENGONO ELENcate, PER CIASCUN SITO, LE REGOLAMENTAZIONI COGENTI IN MATERIA FAUNISTICO VENATORIA CONTENUTE NELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEI Siti Rete Natura 2000 DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**

**SIC IT4080001 "Foresta di Campigna, Foresta La Lama, Monte Falco"**

L'attività venatoria è vietata in quanto il Sito coincide con il Parco Nazionale

**SIC IT4080002 "Acquacheta"**

L'attività venatoria è vietata in quanto il Sito coincide con il Parco Nazionale

**SIC IT4080003 "Monte Gemelli, Monte Guffone"**

L'attività venatoria è vietata in quanto il Sito coincide con il Parco Nazionale

**SIC IT4080004 "Bosco di Scardavilla, Ravaldino"**

È vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

**SIC IT4080005 "Monte Zuccherodante" - Non ci sono ulteriori prescrizioni**

**SIC IT4080006 "Meandri del Fiume Ronco" - Non ci sono ulteriori prescrizioni**

**SIC IT4080007 "Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi"**

È vietato esercitare la caccia a partire dal primo gennaio ad una distanza di 300 m da tutto il piede meridionale della rupe.

È vietato esercitare la caccia da appostamento fisso o temporaneo ad una distanza di 300 m da tutto il piede meridionale della rupe.

È vietato esercitare la caccia, la caccia in deroga ed il controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*) e dei passeri (*Passer domesticus ssp. Italiae* e *Passer montanus*).

È vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

**SIC IT4080008 "Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia" - Non ci sono ulteriori prescrizioni**

**SIC IT4080009 "Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole" - Non ci sono ulteriori prescrizioni**

**SIC IT4080010 "Careste presso Sarsina" - Non ci sono ulteriori prescrizioni**

**SIC IT4080011 "Rami del Bidente Monte Marino" - Non ci sono ulteriori prescrizioni**

**SIC IT4080012 "Fiordinano, Monte Velbe" - Non ci sono ulteriori prescrizioni**

**SIC IT4080013 "Montetiffi, Alto Uso" - Non ci sono ulteriori prescrizioni**

**SIC IT4080014 "Rio Mattero e Rio Cuneo" - Non ci sono ulteriori prescrizioni**

**SIC IT4080015 "Castel di Colorio, Alto Tevere" - Non ci sono ulteriori prescrizioni**